



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FENU, BOTTICI, DI NICOLA, LEONE, MININNO, TRENTACOSTE, DONNO, MARINELLO, GAUDIANO, Marco PELLEGRINI, EVANGELISTA, RICCARDI, LANNUTTI, DRAGO, GALLICCHIO, LUCIDI, MARILOTTI, ACCOTO, ROMANO, DI PIAZZA e PIRRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2019

Modifiche all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di note di variazione ai fini IVA in caso di mancato pagamento del debitore assoggettato a procedure esecutive concorsuali o individuali

ONOREVOLI SENATORI. – La disciplina delle note di variazione ai fini IVA in caso di mancato pagamento da parte del debitore assoggettato a procedure concorsuali o esecutive individuali, prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stata oggetto di reiterati interventi normativi nel corso degli anni.

La formulazione originaria dell'articolo 26 in merito alle variazioni dell'imponibile o dell'imposta consentiva al fornitore di emettere la nota di credito al fine di rettificare in diminuzione l'IVA addebitata in relazione a un'operazione che fosse venuta meno, in tutto o in parte, al ricorrere di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento a causa dell'assoggettamento del cliente a procedure concorsuali, procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano di risanamento. In tutti questi casi si prevedeva che la nota di credito IVA potesse essere emessa solo alla conclusione delle predette procedure concorsuali o esecutive, purché fossero rimaste infruttuose, allorché la perdita fosse divenuta definitiva per il creditore.

La norma era stata poi modificata dall'articolo 1, commi 126 e 127, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in senso più favorevole al contribuente, cioè anticipando al momento di apertura della procedura concorsuale la possibilità di emettere la nota di credito e portare quindi in detrazione l'IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione. L'entrata in vigore delle nuove norme era stata tuttavia posticipata di un anno dal legislatore, poiché avrebbe do-

vuto iniziare ad applicarsi a decorrere dalle ipotesi di assoggettamento dei cessionari/committenti insolventi a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

Successivamente l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è stato nuovamente modificato dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 567, della legge n. 232 del 2016), la quale ha eliminato le modifiche operate dalla legge n. 208 del 2015, la cui disciplina, di fatto, non è mai entrata in vigore.

Nell'ottica di favorire una disciplina il più possibile organica e favorevole al contribuente, anche in accordo con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, il presente disegno di legge ha lo scopo di ripristinare la formulazione introdotta dalla legge n. 208 del 2015, al fine di evitare che la durata eccessiva delle procedure concorsuali renda eccessivamente dilatato nel tempo il termine per il recupero dell'IVA addebitata a titolo di rivalsa nel momento di emissione della fattura e quindi già versata all'Erario, stridendo con il principio di neutralità del tributo. Ammettendo la possibilità di emettere la nota di credito nel momento di apertura della procedura concorsuale, si ridurrebbe tale lasso di tempo e si otterrebbe inoltre un coordinamento con la deducibilità delle perdite su crediti ai fini delle imposte sui redditi.

D'altronde, la presente proposta si pone in linea con il contesto normativo europeo, giacché la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 23 novembre 2017, C-246/16, ha rilevato l'incompatibilità sul

piano europeo dell'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, affermando che gli Stati membri non possono subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infertilità della procedura concorsuale se, come accade in Italia, la durata media della procedura supera i dieci anni. Un simile termine è tale da far sopportare agli imprenditori, in caso di mancato pagamento di una

fattura, uno svantaggio in termini di liquidità rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri, manifestamente in grado di compromettere l'obiettivo di armonizzazione fiscale perseguito dalla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 26 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « o per mancato pagamento in tutto o in parte » sino a: « pubblicato nel registro delle imprese » sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose »;

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-*bis*, lettera *a)*. »;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis*. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma *3-bis*, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento »;

e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis*. Ai fini del comma *3-bis*, lettera *a*), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 340 milioni di euro a decorre dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00